



Comune di Stra
Regione del Veneto
Provincia di Venezia

P.I.

Piano degli Interventi – var.02 “Piano antenne”
Art. 18 LR n°11/2004

elaborato T06

Marzo 2016

Regolamento di attuazione

Progettisti:
GianLuca Trolese – urbanista
Filippo Floresta - architetto





REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

Elaborato T06

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	4
Articolo 1 Ambito di applicazione	4
Articolo 2 Finalità e obiettivi del regolamento	4
CAPO II – COMPOSIZIONE DEL PIANO COMUNALE DI SETTORE PER LA.....	6
TELEFONIA MOBILE	6
Articolo 3 Composizione del Piano Comunale di settore per la telefonia mobile.....	6
Articolo 4 Zonizzazione	6
Articolo 5 Criteri per la localizzazione degli impianti.....	9
Articolo 6 Individuazione cartografica degli impianti.....	11
Articolo 7 Divieto di installazione degli impianti.....	11
Articolo 8 Catasto comunale degli impianti	11
CAPO III – NORME PROCEDURALI GENERALI	13
Articolo 9 Programmi di sviluppo della rete	13
Articolo 10 Istruttoria della verifica di conformità al Progetto di Piano dei Programmi di Sviluppo.....	13
Articolo 11 Titoli Abilitativi, Attestazione Di Conformità E Comunicazione Di Entrata In Esercizio.....	14
Articolo 12 Aggiornamento del Piano.....	15
Articolo 13 Riconfigurazioni.....	15
Articolo 14 Impianti provvisori	15
Articolo 15 Ponti radio o impianti assimilabili.....	16
CAPO IV – CRITERI TECNICI PROGETTUALI	17
Articolo 16 Tipologie e aspetti formali.....	17
Articolo 17 Co-Siting.....	18
Articolo 18 Inserimento architettonico, paesaggistico ed ambientale.....	19
CAPO V – CONTROLLO, VIGILANZA E SANZIONI	20
Articolo 19 Monitoraggio.....	20
Articolo 20 Controllo e vigilanza.....	20
Articolo 21 Sanzioni	20



CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 8, co. 6, della "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" 22.2.2001, n. 36, dell'art. 2, co. 1 bis della L. 66/2001, del D.P.C.M. 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz" e del Decreto legislativo 259 del 01.8.2003 "Codice delle comunicazioni elettroniche".
2. Il presente Regolamento si applica a tutti gli impianti per telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz, compresi gli impianti a basso livello di emissione come microcelle, picocelle e similari, gli impianti mobili su carrello, gli impianti provvisori nonché gli impianti di ponti radio o assimilabili installati nel territorio del Comune di Stra.
3. Il presente Regolamento si applica, inoltre, a tutti gli impianti di cui al p 2 anche se realizzati da altri Enti Pubblici ivi compresi le Forze Armate e le Forze di Polizia se non sono dichiarati necessari a garantire i propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale.
4. Sono esclusi dall'applicazione del presente Regolamento gli apparati di radioamatori.

Articolo 2 Finalità e obiettivi del regolamento

1. Con il presente regolamento, in ottemperanza alla legislazione di cui all'art. 1, il Comune stabilisce le seguenti finalità e obiettivi:
 - a) minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici a salvaguardia della salute pubblica;
 - b) assicurare il corretto insediamento territoriale degli impianti attraverso una razionale pianificazione degli stessi al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici e garantire un adeguato sviluppo delle reti per un corretto funzionamento del servizio pubblico di telefonia mobile, a parità di condizioni tra i diversi gestori;
 - c) disciplinare le procedure per l'installazione, modifica, riconfigurazione, delocalizzazione, dismissione ed in generale la gestione di tutti gli impianti di cui all'articolo 1;
 - d) stabilire i criteri per l'attuazione delle azioni di risanamento ai sensi delle norme vigenti;
 - e) garantire il contenimento dell'inquinamento ambientale derivante dalle emissioni elettromagnetiche degli impianti ed il conseguimento, nell'esercizio degli stessi, del principio di minimizzazione anche mediante l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di siti comuni;
 - f) conoscere e controllare la situazione generale relativa al livello di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici anche ai fini dell'autorizzazione all'installazione di nuovi impianti;



- g) favorire l'utilizzo di fibra ottica per dare connettività alle stazioni radio base al fine di eliminare con gradualità i ponti radio di trasporto connettività, il tutto con l'obiettivo di ridurre al livello più basso l'emissione delle onde elettromagnetiche;
 - h) assicurare il regolare monitoraggio delle emissioni elettromagnetiche presenti nel territorio comunale ed una sollecita e trasparente informazione alla popolazione in merito alle stesse.
2. A tale scopo i soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti del tipo descritto all'art. 1 debbono:
- a) presentare, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, la migliore soluzione tecnica, praticabile al momento della richiesta, che riduce al livello più basso possibile i campi elettromagnetici;
 - b) conoscere la situazione generale relativa al livello d'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici anche ai fini dell'autorizzazione all'installazione di nuovi impianti;
 - c) garantire la partecipazione dei cittadini alle scelte relative al corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti, fornendo corrette informazioni alla popolazione mediante incontri e dibattiti pubblici con l'Amministrazione comunale e/o con esperti, seminari, convegni ecc.



CAPO II – COMPOSIZIONE DEL PIANO COMUNALE DI SETTORE PER LA TELEFONIA MOBILE

Articolo 3 Composizione del Piano Comunale di settore per la telefonia mobile

1. Sono elementi costitutivi del presente Piano gli elaborati e le tavole grafiche qui di seguito indicati:
 - a) T01 - Catasto siti – scala 1:5000;
 - b) T02 - Vincoli e Tutele – scala 1:5000;
 - c) T03 - Zonizzazione – intero territorio comunale – scala 1:5000;
 - d) T04/a - Zonizzazione – zone significative “Stra centro” – scala 1:2000;
 - e) T04/b - Zonizzazione – zone significative “San Pietro” – scala 1:2000;
 - f) T04/c - Zonizzazione – zone significative “Paluello est” – scala 1:2000;
 - g) T04/d - Zonizzazione – zone significative “Paluello ovest” – scala 1:2000;
 - h) T05 - Relazione di Progetto;
 - i) T06 - Regolamento di attuazione.

Articolo 4 Zonizzazione

1. Nell’elaborato cartografico T03 “Zonizzazione, intero territorio comunale” e T04 “Zonizzazione, zone significative” il territorio del Comune di Stra è suddiviso nelle seguenti aree: Non Idonee, Sensibili, Aree di Attenzione di I ° livello, Aree di Attenzione di II ° livello, Vincolate, Neutre e Preferenziali.
2. Nelle “Aree non Idonee”, individuate con il colore rosso chiaro, sono costituite da aree interessate da edifici storico monumentale e loro pertinenze, quadri paesaggistici dei con visuali, aree boscate e gangli principali; queste parti di territorio comunale, per il carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale, hanno un elevato valore di tutela di conseguenza è esclusa l’installazione di nuovi impianti radioelettrici e dovrà essere prevista la riconfigurazioni per quelli esistenti.
3. Nelle “Aree Sensibili”, individuate dal colore magenta, sono incluse le strutture di tipo sanitario, assistenziale ed educativo secondo quanto indicato dalla circolare n.12 del 12 luglio 2001 della Regione Veneto. In particolare rientrano in questa categoria:
 - asili;
 - scuole di ogni ordine e grado;
 - ospedali;
 - case di cura;
 - parchi e aree attrezzate.In tale zona è esclusa l’installazione di nuovi impianti radioelettrici e dovrà essere prevista la riconfigurazioni per quelli esistenti.
4. Le “Aree di Attenzione di primo livello”, con retino a linee oblique colore rosso, sono le parti del territorio caratterizzate da l’intensa edificazione residenziale.
In tali aree è fortemente controindicata la costruzione di nuovi impianti al fine di:
 - minimizzare i rischi di esposizione relativamente a siti sensibili;
 - garantire un equilibrato uso delle risorse territoriali atte all’insediamento degli impianti di telefonia mobile.



Le installazioni su edifici e pertinenze di valore storico, architettonico ed ambientale devono essere preventivamente autorizzate dalla competente Soprintendenza, se dovuto.

L'eventuale inserimento degli impianti in questa particolare zona, deve avvenire:

- attraverso una valutazione caso per caso della compatibilità di ciascuno dei singoli impianti previa definizione dei dati radioelettrici e geometrici di dettaglio; in via generale si ritiene preferibile evitare, dove possibile, la collocazione degli impianti su edifici, o anche in zone residenziali il cui edificato ricada in prossimità degli impianti stessi. L'evoluzione dei sistemi di telefonia mobile ha comportato negli ultimi anni, generalmente, un incremento delle potenze di emissione degli impianti, ed in base all'esperienza maturata nella valutazione previsionale dei nuovi impianti telefonici, è emerso che, anche nel caso di impianti di telefonia posti su pali o tralicci, si può verificare l'evenienza di zone esposte a valori di campo prossimi al valore di attenzione di 6 V/m in corrispondenza di edifici vicini relativamente bassi, ad esempio di altezza pari a 3 piani fuori terra;
- con la massima riduzione dell'impatto visivo e comunque secondo le indicazioni che la Commissione Edilizia Comunale impartirà in sede di esame con parere preventivo. Gli impianti di trasmissione non dovranno essere percepiti come tali. Sono vietati i trasmettitori "nudi/non mascherati" e quelli a traliccio; si dovrà "riconfigurare" quelli esistenti, ricorrendo alla realizzazione di opportuni "volumi tecnici", atti a contenere e/o dissimulare gli impianti veri e propri.

In aree private sono vietati, di norma, gli impianti ubicati "a terra", inoltre le installazioni non potranno avvenire lungo la falda di copertura prospiciente la viabilità, ma esclusivamente su quella interna, riferita alle corti e, in ogni modo, agli spazi privati.

5. Le "Aree di Attenzione di secondo livello", con retino con linee verticali colore rosso, sono le parti del territorio caratterizzate da un'edificazione prettamente misto commerciale.

In tali aree è controindicata la costruzione di nuovi impianti al fine di:

- minimizzare i rischi di esposizione relativamente a siti sensibili;

L'eventuale inserimento degli impianti in questa particolare zona, deve avvenire:

- attraverso una valutazione caso per caso della compatibilità di ciascuno dei singoli impianti previa definizione dei dati radioelettrici e geometrici di dettaglio; in via generale si ritiene preferibile evitare, dove possibile, la collocazione degli impianti su edifici, o anche in zone residenziali il cui edificato ricada in prossimità degli impianti stessi. L'evoluzione dei sistemi di telefonia mobile ha comportato negli ultimi anni, generalmente, un incremento delle potenze di emissione degli impianti, ed in base all'esperienza maturata nella valutazione previsionale dei nuovi impianti telefonici, è emerso che, anche nel caso di impianti di telefonia posti su pali o tralicci, si può verificare l'evenienza di zone esposte a valori di campo prossimi al valore di attenzione di 6 V/m in corrispondenza di



edifici vicini relativamente bassi , ad esempio di altezza pari a 3 piani fuori terra;

- con la massima mimetizzazione. Gli impianti di trasmissione non dovranno, ove possibile, essere percepiti come tali. L'inserimento degli impianti in questa particolare zona, deve avvenire attraverso la riduzione dell'impatto visivo e comunque secondo le indicazioni che la Commissione Edilizia Comunale impartirà in sede di esame con parere preventivo.

Sono vietati i trasmettitori a traliccio; si dovrà "riconfigurare" quelli esistenti.

In aree private sono vietati, di norma, gli impianti ubicati "a terra", inoltre le installazioni non potrà avvenire lungo la falda di copertura prospiciente la viabilità, ma esclusivamente su quella interna, riferita alle corti e, in ogni modo, agli spazi privati.

6. Le "Aree vincolate", individuate dal colore ocra, sono le parti del territorio soggette prevalentemente a vincolo paesaggistico, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), idrogeologico, forestale ed ambientale in genere all'interno della quale nella progettazione degli impianti deve essere posta particolare cautela alle scelte tipologiche e costruttive degli stessi.

In tali zone è sconsigliato la costruzione di nuovi impianti ma comunque permesso previa acquisizione del parere favorevole degli organi competenti.

L'eventuale inserimento degli impianti in questa particolare zona, deve avvenire:

- attraverso una valutazione caso per caso della compatibilità di ciascuno dei singoli impianti previa definizione dei dati radioelettrici e geometrici di dettaglio; in via generale si ritiene preferibile evitare, dove possibile, la collocazione degli impianti su edifici, o anche in zone residenziali il cui edificio ricada in prossimità degli impianti stessi. L'evoluzione dei sistemi di telefonia mobile ha comportato negli ultimi anni, generalmente, un incremento delle potenze di emissione degli impianti, ed in base all'esperienza maturata nella valutazione previsionale dei nuovi impianti telefonici, è emerso che, anche nel caso di impianti di telefonia posti su pali o tralicci, si può verificare l'evenienza di zone esposte a valori di campo prossimi al valore di attenzione di 6 V/m in corrispondenza di edifici vicini relativamente bassi , ad esempio di altezza pari a 3 piani fuori terra;
- con la massima mimetizzazione. Gli impianti di trasmissione non dovranno, ove possibile, essere visibili, ovvero percepiti come tali.

In tali aree i sostegni delle torri di telecomunicazione dovrà essere esclusivamente del tipo "camuffato ad albero artificiale e/o strutture mascherate" il progetto per l'installazione di nuovi impianti dovrà essere corredato da una simulazione fotografica (con fotoinserimento del nuovo intervento e una relazione descrittiva della tipologia di intervento che si intende realizzare con particolare attenzione alle norme costruttive/progettuali cui art.16 e 18), l'inserimento degli impianti in questa particolare zona, deve avvenire con la massima riduzione dell'impatto visivo e comunque secondo le indicazioni che la Commissione Edilizia Comunale impartirà in sede di esame con parere preventivo, valutando l'impatto estetico visuale dell'intervento, il



- rapporto con il contesto, la qualità progettuale, la compatibilità con i valori paesistici ambientali esistenti.
- Sono vietati i trasmettitori “nudi/non mascherati” e quelli a traliccio; si dovrà “riconfigurare” quelli esistenti, ricorrendo alla realizzazione di opportuni “volumi tecnici”, atti a contenere e/o dissimulare gli impianti veri e propri.
- In aree private sono vietati, di norma, gli impianti ubicati “a terra”, inoltre le installazioni non potrà avvenire lungo la falda di copertura prospiciente la viabilità, ma esclusivamente su quella interna, riferita alle corti e, in ogni modo, agli spazi privati.
7. Le “Aree Preferenziali”, individuate dal colore verde, presentano attitudine all’installazione degli impianti. In particolare vengono indicati ambiti territoriali già compromessi dal punto di vista urbanistico-edilizio.
 8. In particolare tali aree sono costituite da zone:
 - industriali;
 - commerciali e per servizi;
 - le relative fasce di rispetto delle principali vie di comunicazione;
 - zone interessate da impianti tecnologici già preesistenti.
 9. La “Aree Neutre”, di colore bianco, sono tutte le aree non ricomprese nelle precedenti zone in cui l’installazioni potranno trovare collocazione previo parere della commissione edilizia che fornirà tutte le necessarie prescrizioni. Si dovranno preferire le ubicazioni in corrispondenza delle aree pubbliche, delle rotonde stradali, dove gli impianti potranno costituire elementi di arredo vero e proprio e, comunque, tutte quelle aree costituenti pertinenze stradali, la cui vocazione sia quella di ospitare attrezzature tecnologiche.
- In ogni caso dovranno essere individuati i siti di minor “sensibilità” nei confronti dell’impatto visivo rispetto all’intorno. Si privilegeranno situazioni già caratterizzate da insediamenti di maggiore consistenza volumetrica, rispetto alle quali l’impatto visivo risulterà attenuato in virtù del rapporto dimensionale fra l’antenna e gli elementi edilizi con cui la medesima si verrebbe a rapportare.

Articolo 5 Criteri per la localizzazione degli impianti

1. L’Amministrazione Comunale individua le ubicazioni preferenziali ad ospitare stazioni radio base per la telefonia mobile. Tali ubicazioni sono rappresentate in apposita cartografia descritta al successivo art. 6 del presente Regolamento.
2. Gli immobili o impianti di proprietà o in possesso della pubblica amministrazione (statale, regionale, provinciale, comunale, ecc.) o altri enti pubblici, ad esclusione di quelli ricadenti nelle “aree non idonee” e nei “siti sensibili” di cui all’art. 4 del presente Regolamento, sono da considerarsi quali aree maggiormente idonee all’installazione degli impianti Stazione Radio Base.
3. L’installazione degli impianti di cui al co. 1 nei siti indicati al co. 2 di proprietà comunale, è subordinata alla stipula di idoneo contratto d’affitto o di una concessione-contratto per l’uso del suolo pubblico, al fine di regolare diritti e obblighi reciproci.



4. L'installazione degli impianti nelle aree esterne ai muri dei perimetri cimiteriali dovrà comunque assicurare la tranquillità e il decoro del luogo sacro.
5. Gli impianti regolarmente in esercizio in siti diversi da quelli di cui l'articolo 6, allo scadere del contratto d'affitto in atto, dovranno confluire nelle ubicazioni preferenziali designate.
6. Fermo restando quanto sopra specificato, i criteri da seguire in ordine di priorità per la localizzazione di impianti per la telefonia cellulare, sono i seguenti:
 - a) aree preferenziali che presentano attitudine all'installazione degli impianti;
 - b) aree neutre, agricole o comunque verdi non abitative e non attrezzate, ad esclusione di aree sottoposte a particolari vincoli e prescrizioni per l'impatto ambientale e paesaggistico;
 - c) aree vincolate soggette a particolari vincoli e prescrizioni per l'impatto ambientale e paesaggistico, salvo l'acquisizione del parere favorevole degli organi competenti;
 - d) altre aree solo se tutte le precedenti localizzazioni sono impossibili, inidonee o insufficienti a garantire la copertura dei servizi e con l'obbligo del rispetto della zonizzazione delle aree "non idonee" e "sensibili" così come definite dall'art. 4 del presente regolamento comunale.
7. L'eventuale installazione degli impianti in siti diversi, e perciò in deroga alle prescrizioni del presente Regolamento, fatto salvo il principio di minimizzazione, dovrà essere adeguatamente motivata e dovrà essere sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale. Si prenderanno in considerazione le richieste solo se tutte le precedenti localizzazioni si dimostreranno inidonee o insufficienti a garantire la copertura dei servizi, nel caso di motivata necessità di installazione di un impianto in tali posizioni che dimostri l'assoluta impossibilità di conseguire il completamento della rete o l'efficace copertura di un'area con il segnale irradiato, comunque nel rispetto della zonizzazione delle aree "non idonee" e "sensibili" così come definite dall'art. 4 del presente regolamento comunale.
8. Gli impianti per la telefonia cellulare devono, di norma, essere collocati su aree e/o su immobili di proprietà comunale; ove ciò non sia possibile, possono essere posti su aree e/o su immobili di proprietà di altri soggetti pubblici o privati, pur sempre individuati nella cartografia del piano di cui art. 6 del presente regolamento.
9. Al fine di ridurre l'impatto visivo e facilitare le operazioni di controllo è opportuno prevedere all'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni "co-siting", art.17 del presente Regolamento, o quantomeno all'interno di siti comuni e preferibilmente in aree non densamente abitate al fine di ridurre il numero dei siti complessivi compatibilmente con le esigenze di copertura del servizio e per ottimizzare l'utilizzo delle aree che ospitano gli impianti stessi.
10. E' vietata l'installazione di qualsiasi tipo di pubblicità o insegna sugli impianti di radiocomunicazione, sui supporti o recinzioni.
11. Nella condivisione degli impianti "co-siting" i gestori devono mettere in atto tutte le misure idonee al perseguimento del principio di minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione eventualmente residente nelle aree di cui al presente articolo.



12. Compatibilmente con la natura del terreno e con le infrastrutture esistenti e al fine di limitare l'impatto ambientale dei nuovi siti, sono favorite le installazioni interraste degli impianti tecnologici (shelter) collegati agli impianti di telefonia cellulare.
13. Nel territorio aperto, ove consentito, l'eventuale inserimento di un nuovo impianto deve seguire i seguenti criteri:
 - a) privilegiare nella scelta del sito aree già servite da viabilità ed accessibili, al fine di evitare di realizzare nuove infrastrutture a servizio della postazione;
 - b) evitare impianti dotati di elementi particolarmente impattanti e tinteggiati con colorazioni vistose, qualora non in contrasto con le esigenze di sicurezza militari e/o civili.

Articolo 6 Individuazione cartografica degli impianti

1. Ogni area, di Attenzione di I° e II° livello, Vincolate, Neutra o Preferenziale è opportunamente evidenziata nell'elaborato cartografico T03 "Zonizzazione, intero territorio comunale" e T04 "Zonizzazione, zone significative"; all'interno di queste zone il presente Piano disciplina la costruzione di nuovi impianti per la telefonia mobile.
2. Nell'elaborato cartografico T03 "Zonizzazione, intero territorio comunale" e T04 "Zonizzazione, zone significative" sono individuate le ubicazioni preferenziali per le nuove localizzazioni di telefonia o alla riconfigurazione di quelli esistenti, tali aree sono state scelte nell'ottica di tutelare i valori ambientali, paesaggistici e storico-culturali che caratterizzano la zona nella quale sono inserite nonché minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

Articolo 7 Divieto di installazione degli impianti

1. Precisato che i nuovi impianti potranno essere installati preferenzialmente ove previsti dal piano, è comunque stabilito il divieto dell'installazione degli impianti:
 - a) nelle aree "Non Idonee" definite dall'art.4 co. 2;
 - b) nelle aree "Sensibili" così come definite dall'art. 4 co. 3.
2. I divieti di installazione di cui sopra non riguardano le installazioni di impianti realizzati da altri Enti pubblici (Protezione Civile, Carabinieri, Polizia, Forze Armate, Vigili del Fuoco, Corpo Forestale dello Stato, Guardia di Finanza, ecc.) se dichiarati necessari a garantire i servizi di pubblica utilità.

Articolo 8 Catasto comunale degli impianti

1. Il catasto degli impianti e l'aggiornamento cartografico delle localizzazioni degli impianti presenti sul territorio comunale cui elaborato T01 "Catasto siti" ed è gestito dall'Amministrazione Comunale, attraverso il proprio ufficio tecnico.
2. Ai fini della formazione del catasto comunale, i gestori degli impianti per telecomunicazioni e radiotelevisivi sono tenuti a presentare al Comune, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, apposita dichiarazione, contenente la/le scheda/e tecnica/che dell'impianto o degli



impianti, con la specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche e la localizzazione.

3. Per ogni impianto esistente verrà elaborata una scheda che ne riporta la localizzazione cartografica e ne descrive le caratteristiche. Ad ogni scheda saranno allegati tutti i documenti relativi al rilascio della autorizzazione, compresi i pareri ARPAV, ed i controlli effettuati.



CAPO III – NORME PROCEDURALI GENERALI

Articolo 9 Programmi di sviluppo della rete

1. I Gestori entro il 31 Gennaio di ogni anno presentano al Comune di Stra il Programma di Sviluppo della propria rete per l'anno solare in corso. In tale lista sono compresi anche i ponti radio e gli impianti in standard DVB-H.
2. Il Programma di Sviluppo della rete dovrà individuare, tramite un'opportuna cartografia, i siti puntuali e le aree maggiormente idonee scelte per la realizzazione dei nuovi impianti e l'individuazione delle Stazioni Radio Base esistenti soggette a riconfigurazione che si intendono conseguire nell'anno in corso.
2. La presentazione dei piani annuali delle installazioni degli impianti deve essere corredata da:
 - a) planimetria con l'ubicazione dei siti già in servizio nel territorio comunale;
 - b) planimetria con la proposta delle localizzazioni degli impianti secondo le indicazioni all' art. 5;
 - c) relazione descrittiva che evidenzia le motivazioni e le finalità delle richieste.
 - d) il tipo, il modello e le dimensioni di ciascuna antenna trasmittente (specificando il tipo di tecnologia prevista), con indicate le seguenti caratteristiche:
 - i diagrammi di irradiazione sul piano orizzontale e sul piano verticale;
 - la direzione di massima irradiazione in gradi nord;
 - l'inclinazione sull'orizzontale della direzione di massima irradiazione;
 - l'altezza dal suolo del centro elettrico dell'antenna;
 - la polarizzazione;
 - la frequenza utilizzata;
 - la potenza massima immessa in antenna.
3. Nel caso i Gestori non presentino il menzionato Programma di Sviluppo si prescinde da esso e rimane valido quello presentato in precedenza.

Articolo 10 Istruttoria della verifica di conformità al Progetto di Piano dei Programmi di Sviluppo

1. L'Ufficio preposto del Comune dopo il 31 Gennaio di ogni anno avvia una fase di analisi e valutazione degli eventuali Programmi di Sviluppo presentati dai gestori. In tale fase il Comune può richiedere degli incontri con i Gestori al fine di poter valutare con maggior dettaglio le richieste ed eventuali modifiche alle stesse.
2. Entro 90 giorni successivi al 31 gennaio di ogni anno il Comune di Stra nella persona del responsabile del procedimento avvalendosi se necessario di consulenze tecniche esterne esprime un parere sulla conformità del Programma di Sviluppo al regolamento comunale. Tale parere è inviato ai singoli gestori.
3. L'Amministrazione comunale può chiedere integrazioni alla documentazione presentata esclusivamente una volta sola. In tal caso i Programmi di Sviluppo presentati dai Gestori verranno valutati entro i 45 giorni successivi alla integrazione documentale. Nel caso in cui la documentazione non venga prodotta nei termini di 60 gg. dalla richiesta, il Programma di Sviluppo verrà archiviato; diversamente si ritengono respinte le richieste non conformi al regolamento comunale.



4. L'Amministrazione comunale ha il compito di verificare:
 - a) il rispetto dei criteri di funzionalità ovvero la necessità di integrazione delle reti o della eventuale realizzazione delle stesse ai fini della copertura del servizio;
 - b) il rispetto dei criteri di localizzazione previsti agli artt. 4, 5, 7.
5. Tale verifica si traduce nella determinazione del numero di impianti da installare nell'arco dell'anno e nella individuazione puntuale dei siti dove localizzare gli impianti.
6. I risultati della verifica devono essere sottoposti all'approvazione del Consiglio Comunale.
7. I gestori, al fine di concordare lo sviluppo delle reti, devono comunicare all'Amministrazione Comunale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, tutti gli impianti già installati nel territorio comunale secondo le procedure previste all'art. 8.
8. I Piani annuali approvati vengono pubblicati mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune. Il Comune provvede inoltre ad informarne la cittadinanza sui mezzi di informazione locale o di ogni altro sistema di diffusione ritenuto utile.

Articolo 11 Titoli Abilitativi, Attestazione Di Conformità E Comunicazione Di Entrata In Esercizio

1. L'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti per la telefonia mobile, nonché la trasformazione delle caratteristiche di emissione dei medesimi, è normata da quanto disposto dagli artt. 87 e 87/bis del D.Lgs. dell'1 agosto 2003 n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) e successive modifiche e integrazioni.
2. Le installazioni ed i trasferimenti delle stazioni radio base per la telefonia cellulare su aree pubbliche o private e le relative recinzioni e pertinenze tecnologiche saranno soggette al rilascio di Permesso di Costruire. Il rilascio del Permesso di Costruire è subordinato alla presentazione di:
 - a) una dichiarazione da parte del progettista, con la quale si attesta che il progetto dell'impianto rispetta i valori di campo elettrico e magnetico previsti dalla normativa vigente;
 - b) una dichiarazione da parte del richiedente o dei gestori della telefonia, con la quale gli stessi si impegnano a realizzare l'impianto in conformità al progetto presentato e autorizzato, e di mantenerlo in esercizio conformemente ai livelli di progetto;
 - c) nulla osta dell'ARPAV, corredato dallo studio degli eventuali effetti cumulativi dovuti ad altri impianti e/o sorgenti di onde elettromagnetiche presenti nelle vicinanze, da acquisire a cura e spese dei richiedenti;
 - d) Valutazione di Impatto Ambientale da parte dell'Ente competente, ove prescritta dalla LR. 10/1999.
3. In ogni caso la realizzazione di opere in assenza o in difformità del titolo abilitativo è soggetta alle disposizioni del Titolo IV – "Vigilanza sull'attività edilizia, responsabilità e sanzioni" della Parte I del DPR. 380/2001.
4. Contestualmente alla comunicazione dell'intervenuta fine dei lavori prodotta con dichiarazione del direttore dei lavori, dovrà essere prodotta da professionista abilitato, diverso sia dal progettista che dal direttore dei lavori,



certificato di collaudo attestante che l'impianto così come realizzato, verificato in condizioni di esercizio, rispetta i limiti prescritti dalla normativa vigente, nonché le caratteristiche prescritte dal Comune, fermo restando che in assenza dello stesso collaudo, l'impianto non potrà essere attivato.

5. Entro 30 giorni dall'attivazione, il soggetto gestore dovrà dare apposita comunicazione di entrata in esercizio di ciascun impianto concesso sia all'Ufficio comunale competente che all'ARPAV per le verifiche di competenza.

Articolo 12 Aggiornamento del Piano

1. Il Piano ha valore a tempo indeterminato ma potrà essere aggiornato nel caso non sia più adeguato e non garantisca un equilibrato sviluppo del servizio pubblico di telefonia mobile.
2. Le modifiche al Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti per la telefonia mobile sono approvate con Delibera del Consiglio Comunale.

Articolo 13 Riconfigurazioni

1. Con la predisposizione del presente regolamento, definite le aree su cui troveranno spazio i nuovi impianti; le caratteristiche di funzionalità di tali aree saranno tali per cui in esse dovranno confluire anche quegli impianti attualmente operativi in altri siti del territorio comunale, come previsto all'art.5 co. 5.

Articolo 14 Impianti provvisori

1. Gli impianti provvisori per telefonia mobile sono definiti "carrati" o antenne mobili.
2. Si tratta di strutture compatte, di dimensioni relativamente contenute che svolgono la stessa funzione delle stazioni di radio base fisse, sono degli impianti "tampone" per la loro caratteristica di supporto ed integrazione della rete esistente.
3. I soggetti interessati alla installazione di impianti mobili su carrello e/o impianti provvisori devono darne comunicazione al Comune almeno 45 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori indicando:
 - l'ubicazione dell'impianto;
 - il tipo, il modello, le dimensioni e la ditta costruttrice di ciascuna antenna trasmittente, con indicate le seguenti caratteristiche:
 - a) i diagrammi di irradiazione sul piano orizzontale e sul piano verticale;
 - b) la direzione di massima irradiazione in gradi nord;
 - c) l'inclinazione sull'orizzontale della direzione di massima irradiazione;
 - d) il guadagno dell'antenna;
 - e) l'altezza dal suolo del centro elettrico dell'antenna;
 - f) la polarizzazione;
 - g) la frequenza utilizzata;
 - h) la potenza massima immessa in antenna.
4. Il Comune può chiedere al gestore una diversa collocazione degli impianti di cui al presente articolo nel rispetto dei propri criteri localizzativi e standard urbanistici. L'installazione di impianti mobili su carrello e/o impianti provvisori necessita del parere ARPAV.



5. La durata massima di tali installazioni non può essere superiore a tre mesi. Trascorso il predetto termine si intende che l'impianto è realizzato in assenza di titolo abilitativo.
6. Non è possibile spostare l'impianto in sito limitrofo per eludere il limite temporale dei tre mesi.

Articolo 15 Ponti radio o impianti assimilabili

1. I soggetti interessati alla installazione di impianti di telecomunicazione diversi, quali ponti radio o assimilabili, devono darne comunicazione al Comune almeno 45 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori indicando:
 - l'ubicazione dell'impianto;
 - il tipo, il modello, le dimensioni e la ditta costruttrice di ciascuna antenna trasmittente, con indicate le seguenti caratteristiche:
 - a) i diagrammi di irradiazione sul piano orizzontale e sul piano verticale;
 - b) la direzione di massima irradiazione in gradi nord;
 - c) l'inclinazione sull'orizzontale della direzione di massima irradiazione;
 - d) il guadagno dell'antenna;
 - e) l'altezza dal suolo del centro elettrico dell'antenna;
 - f) la polarizzazione;
 - g) la frequenza utilizzata;
 - h) la potenza massima immessa in antenna.
2. L'installazione degli impianti di cui al presente articolo necessita dei pareri ARPAV.



CAPO IV – CRITERI TECNICI PROGETTUALI

Articolo 16 Tipologie e aspetti formali

1. I nuovi impianti di telefonia mobile devono essere realizzati utilizzando le migliori tecnologie disponibili in modo da mitigare l'impatto visivo.
2. In relazione alle previsioni e le possibilità definite in sede di zonizzazione la localizzazione di nuovi impianti dovrà essere effettuata preferibilmente in condivisione con attrezzature per la telefonia mobile esistenti e/o in corso di realizzazione (co-siting).
3. Non sarà ammesso, di norma, il posizionamento di impianti entro giardini e/o pertinenze di edifici in zone di edificazione di limitata altezza, in lotti di intervento all'interno dei quali l'inserimento del manufatto risulti fuori scala ed incombente, diventando elemento dominante rispetto all'impianto insediativo esistente, tale cioè da modificare significativamente l'aspetto dell'ambito in cui va ad inserirsi.
4. Al fine di rispettare l'integrità visiva degli edifici, delle infrastrutture e dei paesaggi, l'installazione di antenne non deve creare disarmonie dimensionali rispetto alle proporzioni che esistono già nel paesaggio. Dovrà essere curato il rapporto tra l'altezza del manufatto e l'altezza dell'edificio.
5. Gli impianti fissi per la telefonia mobile considerati dal presente Regolamento comunale si suddividono nelle seguenti tipologie di sostegni:
 - sostegni collocati a terra, del tipo: a palo o a traliccio;
 - sostegni collocati sulle coperture degli edifici o di altre strutture esistenti.
6. I sostegni, in genere, si qualificano per la loro mimesi o per il loro particolare disegno, tanto da poter essere classificati quali elementi architettonici autonomi o di arredo urbano.
7. I sostegni da terra dovranno, preferibilmente, essere realizzati, in tutti i casi in cui la soluzione sia tecnicamente possibile, in forma di "pali " che permettano di ridurre, se non di azzerare, la percezione dell'antenna e del suo sostegno.
8. La soluzione del sostegno a "traliccio", sarà ammissibile, nei casi in cui la quantità di antenne e di servizi tecnologici aggiuntivi da installare, ed il numero di gestori cointeressati, facciano ritenere tale soluzione preferibile, in considerazione del fatto che una maggiore concentrazione delle trasmettenti riduce il numero di impianti singoli da dislocare sul territorio.
La tipologia costruttiva dovrà essere adottata al fine di rendere idonea all'eventuale successiva installazione di altri impianti, anche di gestori diversi, sul medesimo sito.
9. I sostegni da terra non dovranno essere dotati di scalette di servizio fisse, in quanto tali accessori costituiscono un ulteriore elemento di disturbo, ad eccezione dei dimostrati casi in cui la struttura non sia raggiungibile da opportuni strumenti di elevazione, ovvero debba rispondere a specifiche norme di sicurezza. Di norma, si dovranno favorire soluzioni che incorporino le cablate all'interno dei sostegni stessi, anche in relazione all'ubicazione della struttura.
10. I sostegni posti su edifici dovranno armonizzarsi e, quando possibile, risultare integrati con le linee salienti degli stessi.



11. La progettazione dell'appoggio a terra, o al piano di spiccato, degli impianti, situati in ambiti pubblici o da questi visibili, dovrà costituire particolare studio architettonico, anziché risultare il semplice sommarsi di componenti, con la finalità di conseguire un risultato unitario ed integrato formalmente.
12. Le strutture a terra, costituenti armadi tecnici di qualsiasi tipo, collocati alla base dei sostegni, sia a terra, sia alla sommità degli edifici, dovranno costituire parte integrata formalmente con il sostegno stesso.
13. Le basi dei sostegni devono essere realizzate in modo da ridurre la percezione visiva di tutti gli elementi tecnici posti al piede dei sostegni.
14. Ai fini della mitigazione, per il locale tecnico sarà preferito uno stile architettonico adeguato all'ambiente circostante l'impianto, anche mediante la creazione di uno schermo visivo attorno al piede del sostegno, soprattutto in presenza di elementi dissonanti con l'ambiente. Lo schermo visivo potrà essere costituito da specie vegetali autoctone o mediante movimentazione del terreno, oppure mediante la realizzazione di elementi tecnici interrati.
15. Le antenne e le altre attrezzature da collocarsi nelle parti alte dei sostegni, dovranno essere posizionate aderenti quanto più possibile al supporto, evitando gli sbracci o limitandoli all'essenziale, e dovranno essere mimetizzate con idonei elementi formali atti a limitarne al massimo la percezione frammentaria. Si potrà derogare da tale criterio unicamente per le trasmettenti paraboliche di ponti radio, qualora tali parti non siano integrabili.
16. Nelle aree rurali, naturali di pregio paesaggistico ambientale l'impianto deve essere previsto in modo da ridurre la sua percezione visiva. Quando è tecnicamente possibile, sono preferite le localizzazioni ove il sostegno è di tipo mascherato e/o camuffato.
17. Possono essere installati impianti su serbatoi d'acqua, sia sulle pareti che in sommità, su pali o tralicci. Per ridurre la percezione visiva le antenne devono essere posizionate sulla parete o su un sostegno realizzato al centro della cupola del serbatoio. Di norma non possono essere installate antenne pendenti nel vuoto o fissate su un solo punto della parete.
18. Sarà di norma consentito realizzare un nuovo palo o un traliccio solo dopo aver studiato e scartato tutte le opzioni per l'utilizzo di appoggi esistenti in funzione della copertura radioelettrica, delle necessità tecniche e del modo in cui il nuovo impianto sarà percepito dal punto di vista visivo.

Articolo 17 Co-Siting

1. Per evitare l'installazione di molteplici tralicci nell'area comunale che deturpano il paesaggio ed i coni visuali paesaggistici, i pali/tralicci dovranno essere dimensionati per ricevere gli impianti di almeno n. 2 gestori al fine di favorirne, salvo motivi di ordine tecnico, l'uso in comune;
2. A tal riguardo, il primo gestore che s'insedierà nei siti designati, realizzerà il traliccio di sostegno ai propri sistemi radianti, anche in funzione delle esigenze degli altri gestori che successivamente dovessero installarvisi; pertanto tale traliccio dovrà presentare le caratteristiche di robustezza e funzionalità richieste dal co-siting; al fine di minimizzare l'impatto visivo, e creare un minimo di armonia con l'ambiente circostante, si fa divieto d'installazione di



tralicci o pali poligonali, con sbracci: anche i ballatoi dovranno, per quanto possibile, essere evitati.

Articolo 18 Inserimento architettonico, paesaggistico ed ambientale

1. Dovrà essere posta attenzione alla progettazione formale dell'impianto, in quanto da considerarsi elemento espressivo dell'arredo e dell'identità urbana del luogo ed opera atta a contribuire alla qualificazione degli spazi interessati, evitando contrasti con l'intorno, al fine di rispettare l'integrità prospettica degli edifici qualora questi ultimi risultino pertinenti all'intervento il tutto secondo il giudizio della commissione edilizia e sue eventuali prescrizioni.
2. La progettazione deve tener conto del ritmo e delle linee verticali degli edifici e dei paesaggi. Le installazioni sul tetto degli edifici vanno realizzate in modo da estendere le linee verticali dell'edificio. La posizione e la forma di pali e tralicci devono essere in armonia con le linee verticali del paesaggio e l'eventuale ritmo dettato da altre infrastrutture esistenti.
3. Per meglio integrare la parte visibile degli impianti e l'ambiente circostante sotto il profilo cromatico e dei materiali, devono essere utilizzati materiali che si armonizzino visivamente ai materiali originali dell'edificio o dell'infrastruttura e tinte che riducano al minimo la percezione visiva dell'installazione.
4. Al fine di armonizzare visivamente gli impianti, le antenne devono essere allontanate dal bordo esterno del tetto e devono seguire le linee verticali dell'edificio. Le antenne potranno essere localizzate su un piccolo traliccio al centro del tetto o del terrazzo, le antenne andranno, se possibile rese meno visibili mediante il ricorso a mascheramenti.
5. E preferibile l'utilizzo di sostegni di tipo mimetizzato e/o camuffato in varia forma, come camini, elementi edilizi di varia foggia, alberature; saranno ammessi in tutti i casi in cui la soluzione mimetica proposta, a giudizio della commissione edilizia, sia opportuna per l'intorno, cui si riferisce l'impianto, al fine di minimizzarne la percezione visiva e, contestualmente, ridurre l'impatto ambientale.
6. La Commissione Edilizia potrà richiedere più proposte progettuali, con soluzioni formali alternative ed opportunamente integrate con gli elementi esistenti.



CAPO V – CONTROLLO, VIGILANZA E SANZIONI

Articolo 19 Monitoraggio

1. Il Comune di Stra si impegna ad effettuare delle periodiche campagne di misura del campo elettromagnetico al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi di minimizzazione dell'esposizione della popolazione.
2. In occasione di nuove installazioni o di riconfigurazioni di impianti esistenti il Comune potrà effettuare delle puntuali misure del campo elettromagnetico al fine di verificare la corrispondenza della documentazione di progetto con i valori misurati.
3. Inoltre informa costantemente la cittadinanza tramite i mezzi ritenuti maggiormente idonei sui valori di campo elettromagnetici registrati in fase di monitoraggio.

Articolo 20 Controllo e vigilanza

1. L'amministrazione comunale esercita le funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale per l'attuazione della legge 22 febbraio 2001 n°36, avvalendosi dell'ARPAV.
2. Il Comune esercita le proprie competenze in materia di vigilanza e controllo di tipo urbanistico, edilizio e ambientale per l'attuazione del presente Regolamento, avvalendosi della Polizia Municipale nonché dell'ARPAV e del personale comunale preposto.
3. Il personale incaricato dei controlli, munito di documento di riconoscimento dell'ente, può accedere agli impianti e richiedere ai gestori e ai proprietari i dati, le informazioni e i documenti necessari ad espletare le funzioni di vigilanza.

Articolo 21 Sanzioni

1. Nel caso di accertato superamento dei limiti di emissione stabiliti dalla normativa vigente nella gestione degli impianti l'Amministrazione Comunale potrà adottare, in relazione alla gravità dell'infrazione segnalata e con adeguata motivazione, un provvedimento di sospensione dell'attività in forza delle competenze del Sindaco in materia di igiene e sanità pubblica. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla Legge 36/2001 e dai relativi decreti di attuazione.
2. Per quanto riguarda gli aspetti urbanistico-edilizi il regime sanzionatorio è definito dal DPR. 380/2001 e s.m.i.
3. Per quanto riguarda gli aspetti ambientali-paesaggistici il regime sanzionatorio è definito dal DLgs n°42/2004 e s.m.i.
4. Per quanto riguarda gli aspetti sanitari il regime sanzionatorio è definito dalla Legge n°36/2001.